

## **ART.**

### **(Proroga operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

#### Art. XX

#### *(Proroga operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)*

Al articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è prorogato al 2 aprile 2012.

#### **RELAZIONE**

Con il decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato prorogato il termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - originariamente previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 - prevedendo il differimento della data al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire allo stesso, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede sia non antecedente al 1° giugno 2012.

Al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, la norma proposta proroga al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività.

#### **MANCA RELAZIONE TECNICA**

#### **Testo proposto dall'amministrazione**

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: <<2. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI e' differito al 2 aprile 2012. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi

dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico di cui al presente comma, ivi inclusa la gestione del relativo sito Internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta e illustra alle competenti Commissioni parlamentari una Relazione sullo stato di attuazione della gestione, da parte della competente Direzione del Ministero, del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del Sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>>

#### RELAZIONE

Con il decreto legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato prorogato il termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - originariamente previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 - prevedendo il differimento della data al 2 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire allo stesso, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 prevede sia non antecedente al 1° giugno 2012.

Al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, la norma proposta proroga al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività, consentendo inoltre, in tal modo, di adattare il DM cd. "Testo unico SISTRI" alle necessità operative ed agli adeguamenti informatici eventualmente necessari per render pienamente efficiente lo stesso sistema operativo.

A tal fine si prevede inoltre un chiarimento in ordine alle complesse funzioni connesse all'avvio del nuovo sistema di tracciabilità, disponendo che il Ministero possa servirsi dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività ulteriori e diverse rispetto a quelle individuate dal contratto in essere per il sistema informatico e la gestione del relativo sito Internet. Per consentire un adeguato monitoraggio delle attività svolte, si introduce infine la previsione della presentazione e illustrazione alle competenti Commissioni parlamentari di una Relazione semestrale sullo stato di attuazione della gestione, da parte della competente Direzione del Ministero, e si consente a quest'ultima di avvalersi per la verifica del funzionamento tecnico del Sistema, di DigitPA, secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Questa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.